

STATUTO SOCIALE Alleg "B" Rep 96405/25765

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata a socio unico denominata "A.C.S. AUTOMOBILE CLUB SERVIZI S.r.l."

Art. 2 - SEDE

1. La società ha sede in PALERMO, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali e agenzie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; compete invece ai soci l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- la gestione diretta o indiretta e l'espletamento di tutti i servizi relativi alla circolazione automobilistica ed alle attività a questa connesse;
- l'attività di scuola guida e di perfezionamento guida su strada e in autodromo;
- l'attività di monitoraggio ambientale;
- l'attività di gestione di servizi di rilevamento telematico del traffico e/o della velocità su strada;

- la promozione e la gestione di attività industriali, commerciali e turistico ricettive;
- la fornitura di servizi agli Automobili Club nel campo degli approvvigionamenti della promozione dell'associazionismo, dello studio, della organizzazione, e realizzazione e gestione dei servizi e/o manifestazioni inerenti o collegati alla loro attività istituzionale;
- l'assunzione, la gestione e la custodia di parcheggi per autoveicoli ed edifici;
- la gestione di servizi relativi alla rimozione di autoveicoli;
- l'esercizio della vendita, anche assumendo mandati di vendita al pubblico di autoveicoli nuovi o usati, e/o accessori e ricambi promuovendo o esercitando attività di riparazioni di autoveicoli;
- il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- la gestione, anche in diretta di impianti per la distribuzione di carburanti, nonché impianti di lavaggio per autovetture;
- la costituzione di punti di assistenza, anche amministrativa, a favore degli automobilisti.

Per quanto sopra previsto la società potrà:

- eseguire studi e ricerche sulla circolazione automobilistica e sul traffico, prestare assistenza stradale, nonché attività didattica nel settore dell'educazione e sicurezza stra-

om- dale, nonché attività didattica nel settore dell'educazione e  
sicurezza stradale ed in quello della formazione professiona-  
de- le, in collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia,  
no, i Comuni od altri Enti Pubblici o Privati e con la CEE, orga-  
io- nizzando corsi, conferenze ed ogni altra iniziativa intesa  
lla alla diffusione dell'educazione stradale;

- gestire tutti i servizi connessi alla organizzazione di ma-  
er nifestazioni sportive automobilistiche ed in generale tutti i  
servizi che potranno essere affidati dall'ACI ovvero da altri  
i- soggetti od Enti, operanti nel settore meccanizzato di elabo-  
razione dati contabili.

1- La società potrà inoltre assumere interessenze anche sotto  
i forma di partecipazione azionaria e/o acquisizione di quote  
i in società, Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, eser-  
centi attività affini, complementari o strumentali in rela-  
zione all'oggetto sociale principale preindicato;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e fi-  
nanziarie ivi compresa la prestazione di avalli, fidejussioni  
o altre garanzie a terzi, sempre connesse all'oggetto stesso  
e così valutate dalla loro attività dall'organo amministrati-  
vo.

Potrà anche acquisire aree e costruirvi immobili da destinare  
in tutto o in parte ai fini sociali.

- esercitare attività industriali e commerciali di assisten-  
za stradale nel settore della segnaletica stradale nonché at-

tività di didattica nel settore della indicazione e sicurezza stradale ed in quello della formazione professionale in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o altri Enti Pubblici e con la CEE (Comunità Economica Europea).

#### Art. 4 - DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 (TRENTUNO DICEMBRE DUEMILACINQUANTA) e potrà essere prorogata o fatta cessare anticipatamente per decisione dell'Assemblea dei soci. In caso di proroga a tempo indeterminato, dai soci dissenzienti potrà essere esercitato il diritto di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. presso la sede sociale.

2. La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

#### Art. 5 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci. I soci hanno l'onere di comunicare alla Società ogni variazione.

#### Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (DIECIMILA/00).

2. Nel caso di costituzione della Società per atto unilaterale il suddetto capitale deve essere integralmente versato al momento della sottoscrizione della quota di partecipazione, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2464, comma 7,

azza Codice Civile.

col- 3. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, me-  
diante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo  
a). gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capita-  
le, in forza di delibera dell'assemblea dei soci.

050 4. In caso di delibera di aumento del capitale sociale me-  
diante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sot-  
ata toscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi posse-  
lea dute.  
oci

in 5. L'aumento di capitale potrà essere attuato, stabilendo le  
nu- modalità in delibera, anche mediante offerta di quote di nuo-  
ve- va emissione a terzi, con esclusione del diritto di opzione  
spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.  
2482 ter Codice Civile. In questo caso spetta ai soci che non  
hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.


6. Nel caso in cui l'aumento di capitale sia sottoscritto  
è dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere inte-  
gralmente versato all'atto della sottoscrizione.

7. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le moda-  
lità di legge mediante delibera assembleare.

#### Art. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale  
alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferi-  
bili, sia per atto tra vivi che per causa di morte, salvo



quanto previsto dall'articolo successivo.

3. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati tramite un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

4. La Società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

5. Possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

**Art. 7 bis - CLAUSOLA DI PRELAZIONE**

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili, salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ai sensi del presente articolo.

2. In caso di trasferimento di quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote da essi possedute, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso loro comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Nella comunicazione il socio alienante deve indicare la persona del terzo acquirente, nonché le condizioni offerte dal terzo stesso, con particolare riguardo al prezzo ed alle modalità di pagamento e ad ogni altra pattuizione relativa, con i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della prece-


dente comunicazione, i soci dovranno far conoscere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al venditore e agli altri soci, se intendono acquistare le quote poste in vendita alle medesime condizioni offerte dal terzo.

5. Nel successivo termine di quindici giorni il venditore comunicherà a soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità delle quote e i diritti spettanti a ciascuno in relazione alle comunicazioni ricevute, e assegnerà ai suddetti soci un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato, a pena di decadenza, il prezzo per l'esercizio della prelazione.

6. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, questa sarà liberamente trasferibile, purchè il trasferimento avvenga con le medesime modalità e condizioni offerte in prelazione.

7. Con il termine "trasferimento", di cui sopra, si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso - e così, a titolo solo e semplificativo: vendita, permuta, conferimento, etc. - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o del diritto di usufrutto su quote o diritti d'opzione.

8. Il diritto di prelazione spetta anche in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero



il corrispettivo sia diverso dal denaro. In questi casi i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote, determinato ai sensi dell'art. 2473, comma 3, codice civile.

#### Art. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R.

3. La raccomandata dovrà pervenire entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è inefficace, se la Società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento della Società. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Per la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, si applicano le disposizioni dell'art. 2473 Codice Civile.

5. L'esclusione per giusta causa sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

so- a. che, senza giustificato motivo, non esegua il conferimento  
nno nel termine prescritto e si renda conseguentemente moroso,  
uo- previa diffida ad adempiere nei termini e con le modalità  
ci- previste dall'art. 2466 Codice Civile;

sti b. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,  
alla Società, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini  
pregiudizievoli;

so c. che operi in conflitto di interessi con la Società ed in  
zo particolare che eserciti, per conto proprio o altrui, anche  
come socio di una società di fatto, un'attività concorrente  
con quella della società, salvo che consti il consenso scrit-  
ni to di tutti gli altri soci.

re 6. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione  
n debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-  
e comandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Finanziamenti con diritto alla restituzione della somma  
l versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro-  
i porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale  
sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vi-  
gente in materia e delle vigenti disposizioni di carattere  
fiscale.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai  
soci alla Società devono considerarsi infruttiferi di inte-  
ressi.



Art. 10 - UNICO SOCIO

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470, comma 4. Codice Civile.

2. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

3. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

4. Ai sensi dell'art. 2250 Codice Civile, negli atti e nella corrispondenza della Società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento della Società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) - la nomina e la revoca degli amministratori, nonché la struttura dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina dei sindaci e del revisore;
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) - le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- g) - la nomina e la revoca dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 12 - DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci in qualunque forma siano esse assunte.

Art. 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-  
SCRITTO

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, Codice Civile.
2. In tal caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti

che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo articolo 18.

3. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

4. Le decisioni adottate dai soci devono essere trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 14 - ASSEMBLEA

1. Nel casi previsti dall'art. 2479, comma 4, Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis, Codice Civile.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con avviso spedito agli aventi diritto nel domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed almeno quindici giorni in caso di convocazione all'estero, con qualsiasi mezzo per il quale sia possibile produrre conferma di ricezione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di

loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, ove nominato, o anche da un socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

5. E' ammesso l'intervento degli amministratori e dei sindaci anche per tele o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, individuato ai sensi del successivo art. 15, di accertare l'identità degli intervenuti ed a questi ultimi di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

#### Art. 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente di questo.

2. In caso di assenza o di impedimento dei predetti soggetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

3. Spetta al Presidente nominare un segretario, constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svol-

gimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### Art. 16 - DELEGHE

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società, secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, n. 2, Codice Civile. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

2. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno. Se la delega è conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

#### Art. 17 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare come per legge da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

2. Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nomina un segretario, scegliendolo tra i soci. Nei casi previsti all'art. 2480 Codice Civile il segretario sarà scelto nella persona di un notaio previamente designato dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 18 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nel caso di decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o l'opportunità di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### Art. 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione,

nominati dai soci.

2. L'organo amministrativo dura in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina o anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile.

4. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

6. L'organo amministrativo ha diritto ad un compenso che sarà fissato con delibera dell'Assemblea dei soci, oltre il rimborso delle spese incontrate per conto e nell'interesse della Società.

7. L'Assemblea dei soci può inoltre determinare una indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite dalla stessa assemblea, anche mediante stipula di polizza as-

sicurativa.

o di  
nde-  
egli  
men-  
to.  
ati,  
oni

8. se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvederanno alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

di  
la  
per  
u-  
le

9. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la delibera potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

le

10. Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

e-

11. I dipendenti della Società possono essere nominati amministratori.

rà  
n-  
a  
à

12. Nel caso in cui anche uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga meno o decada dal suo ufficio per rinuncia, dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi altro motivo, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi immediatamente decaduto dal proprio ufficio.

In tale ipotesi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori in carica.

Art. 20 - PRESIDENTE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-  
ZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale ovvero altrove purchè in Sicilia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri o dal Collegio sindacale, se nominato.

3. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A.R., almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del Consiglio e del Collegio sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica che dia certezza del ricevimento del contenuto, da spedire almeno tre giorni prima della seduta.

4. Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti il Collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argo-

mententi sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

6. Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo di tele o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente o dal segretario, se nominato, e sia consentito ai partecipanti identificarsi reciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

10. Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

11. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il

comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

#### Art. 21 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

2. L'Organo Amministrativo può nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO

1. Qualora sia previsto per legge o i soci lo ritengano opportuno, la gestione della Società è affidata al controllo di un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

3. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro

tra-  
ufficio.

inf-  
nsi-  
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-  
fetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

in-  
5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se  
nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle  
condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile.

di  
So-  
6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e  
con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere  
approvata con decreto dal Tribunale ove ha sede la Società,  
ra-  
sentito l'interessato.

7. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si  
applica l'art. 2401 Codice Civile.

P-  
di  
ue  
8. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli  
artt. 2403 e 2403 bis Codice Civile. Si applicano le disposi-  
zioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 Codice Civile.

li  
on  
e  
a  
9. L'Assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno ai sensi  
dell'art. 2409 bis Codice Civile, affiderà il controllo con-  
tabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione  
iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero  
della Giustizia. A tal fine si applicano le disposizioni di  
legge in materia di funzioni, conferimento dell'incarico, re-  
vo-  
voca, decadenza ed ineleggibilità.

#### Art. 23 - DIRITTO DI CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto  
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai soci.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 Codice Civile.

#### Art. 25 - UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 2430 Codice Civile, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci in sede di approvazione del bilancio.

#### Art. 26 - DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse

designate dall'organo amministrativo entro il termine che  
verrà fissato dall'organo amministrativo stesso.

Art. 27 - ACCANTONAMENTO

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in  
cui divennero esigibili andranno prescritti e destinati alla  
formazione di riserve straordinarie.

Art. 28 - SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo  
scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità  
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non  
soci, determinandone i poteri.

Art. 29 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente  
statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel co-  
dice civile e nelle altre leggi vigenti.

F.ti: Cammarata Antonio - Rodonò Santino - ORESTE MORELLO No-  
taio.

Reg. Circolo a Palermo il 14 settembre 2007 al n. 6538/17

... conforme all'originale. Si rilascia per gli usi di legge

Palermo, 13 settembre 2007

